alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo N. 14

concernente il cotone

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

considerando l'esistenza di una produzione di cotone in Spagna,

hanno convenuto di modificare come segue

il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, per includervi il quantitativo di cotone prodotto in Spagna e prevedervi le modalità di ravvicinamento dei prezzi spagnoli ai prezzi comuni, di abolizione dei dazi doganali intracomunitari e di applicazione della tariffa doganale comune:

1. Al paragrafo 4, dopo il quinto comma è inserito il comma seguente:

   «La quantità così fissata in funzione del comma precedente è aumentata di 185 000 tonnellate.»

2. È aggiunto il paragrafo seguente:

   «13. Gli articoli 68, 70, 75, 76, 89, 90 e 91 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese sono applicabili, mutatis mutandis, per l'applicazione del presente protocollo da parte del Regno di Spagna.

   Gli articoli 234, 236, 238, 243, 244, 257 e 258 dell'atto sopra menzionato sono applicabili, mutatis mutandis, per l'applicazione del presente protocollo da parte della Repubblica portoghese.»
